

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2370-A

## RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO)

(RELATORE ZERBI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 6 luglio 1956 (Stampato n. 1528)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(MATTARELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(MEDICI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 6 luglio 1956*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri

*Presentata alla Presidenza il 14 luglio 1956*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella sua seduta del 6 luglio corrente, il Senato della Repubblica ha approvato il disegno per la conversione in legge del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri. L'approvazione è

avvenuta con soppressione della lettera c) dell'articolo 10 del decreto stesso.

Il disegno di conversione in legge, in tal senso emendato, è ora sottoposto all'approvazione della Camera.

L'opportunità del provvedimento è stata unanimemente riconosciuta da ogni settore

dell'altro ramo del Parlamento, così come lo è stata in seno alla nostra X Commissione legislativa, che ne ha discusso, in sede referente, nella seduta del 13 corrente.

Col suo articolo 16 il decreto in oggetto ha formalmente abrogati ben 44 provvedimenti legislativi in materia, emanati fra il 1919 ed il 1949, mentre la relazione governativa, che ne ha accompagnata la presentazione al Senato, preannuncia che i decreti ministeriali per la sua applicazione comporteranno l'abrogazione di ben 63 decreti ministeriali che nei decenni sono venuti accumulandosi sulla soggetta materia.

Con i suoi pochi articoli il decreto-legge ha, dunque, operata un'assai vasta chiarificazione legislativa.

Nel settore valutario, considerato dal decreto-legge, l'accavallamento delle norme, il loro totale o parziale superamento, talvolta la loro discordanza, originata dai mutati indirizzi necessariamente assunti dalla politica valutaria lungo l'ultimo trentennio, avevano portato a così complessa congerie normativa che studiosi, banche, operatori economici, faticavano ad identificare gli esatti confini fra il lecito e l'illecito. La stessa relazione ministeriale riconosce con lodevole franchezza che « la complessità delle norme determinava sovente delle incertezze d'interpretazione, tanto che i rappresentanti finanziari si rivolgevano frequentemente agli uffici valutari del Ministero per chiarimenti e quesiti ai quali talvolta era arduo rispondere ».

Senza inferire alcuna scossa al vigente sistema valutario, il decreto-legge, del quale si chiede la conversione, riconosce e regola un mercato libero dei biglietti di Stato e di banca esteri, mercato che, riscattato dalla penombra della semiclandestinità in cui era finora tollerato, recherà un apprezzabile contributo agli ulteriori sviluppi del turismo estero affluente in Italia e della produzione artigianale che in quel turismo trova un profittevole sbocco diretto.

L'articolo 1 del decreto definisce i concetti di « residente » e di « non residente », secondo criteri oggi comunemente accolti dalla legislazione valutaria di molte altre nazioni, e precisa che cosa debba intendersi per valuta estera.

L'articolo 2 vieta ai residenti di contrarre obbligazioni in valuta estera con non residenti, se non su autorizzazioni ministeriali, salvo che si tratti d'importazioni o di esportazioni di merci, la cui effettuazione, peraltro, è mantenuta sottoposta ad autorizzazione

generica (merci liberalizzate) oppure specifica (merci a licenza).

Il secondo comma del medesimo articolo 1 prevede l'obbligo della dichiarazione dei decreti verso l'estero, nonché l'obbligo di sottoporre l'effettuazione di pagamenti all'estero o d'incassi dall'estero alle norme stabilite dal Ministero per il commercio con l'estero, in rapporto con le mutevoli contingenze valutarie interne ed internazionali.

In deroga ai suddetti divieti, l'articolo 3 autorizza invece i residenti a vendere ai non residenti che si trovino in Italia oggetti d'uso e servizi e ad incassare direttamente in valuta estera il prezzo di tali prestazioni.

L'articolo 4 obbliga i residenti a regolare i propri incassi e pagamenti verso non residenti a norma dei precedenti articoli 2 e 3.

Ma l'articolo 9 autorizza la Banca d'Italia e le banche agenti ed aggregate ad acquistare biglietti di Stato e di banca esteri, sia da qualsiasi non residente che si trovi in Italia, sia dai residenti che ne siano venuti in possesso in seguito a prestazioni di servizi e di beni d'uso a non residenti, a norma del secondo comma dell'articolo 3, od anche a titolo gratuito od infine in forza di speciale autorizzazione ministeriale.

A sua volta l'articolo 11 autorizza le banche stesse a negoziare i biglietti di cui all'articolo 9 fra loro medesime o con l'Ufficio italiano dei cambi e con le banche dell'estero, negoziandoli sia direttamente che per mezzo di agenti di cambio operanti nelle borsevalori della Repubblica.

L'articolo 12 stabilisce, infine, che i corsi delle contrattazioni di valuta estera in borsa siano iscritti nei listini ufficiali delle borse medesime.

In tal modo si conferisce uno specifico ordinamento legale al mercato libero dei biglietti di valuta estera.

L'articolo 5 riassume le preesistenti norme sulle partecipazioni italiane all'estero, sfrondandole dei controlli non necessari all'efficace tutela del monopolio dei cambi.

L'articolo 6 regola la negoziazione fra residenti e non residenti dei titoli di credito di qualunque specie e la loro esportazione, nonché l'esportazione di biglietti di Stato e di banca italiani.

Gli articoli 7 ed 8 condensano già vigenti norme sul monopolio dei cambi esteri.

L'articolo 10 prevede l'autorizzazione alle banche per la cessione dei biglietti esteri di mercato libero, secondo le norme che saranno dettate dal Ministero.

L'articolo 13 regola la competenza autonoma o di concerto del Ministero del tesoro e del Ministero per il commercio con l'estero in ordine alle autorizzazioni concernenti il settore valutario.

L'articolo 14 vieta alle banche di operare in difformità delle norme dettate dal decreto-legge e l'articolo 15 tratta delle sanzioni contro qualsiasi operatore che negozi valuta in difformità delle norme medesime.

Come si è rilevato all'inizio, la discussione al Senato ha portato alla soppressione della lettera c) dell'articolo 10 del decreto-legge, lettera che autorizzava la Banca d'Italia e le banche agenti a cedere biglietti esteri di libero mercato anche a non residenti, in corrispettivo di somme ad essi dovute a titolo di rimborso di capitali investiti in Italia oppure di interessi, rendite e frutti afferenti ai capitali medesimi oltre i limiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1956, n. 43.

Con siffatta disposizione il Governo intendeva introdurre nella nostra legislazione valutaria un ulteriore incentivo all'afflusso di capitali esteri nel Paese, incentivo che non gravasse sui conti valutari ufficiali.

Il Senato ha tuttavia ritenuto che non fosse opportuno — a pochi mesi dalla sua approvazione — introdurre innovazioni intese ad allargare i limiti disposti dalla citata legge 7 febbraio 1956, n. 43, sugli investimenti di capitali esteri in Italia.

Della medesima opinione si è dimostrata anche la nostra X Commissione legislativa e su tale parere ha concordato lo stesso Ministro.

Si confida, pertanto, che la Camera voglia accordare la sua approvazione all'articolo unico del disegno per la conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, sull'identico testo emendato pervenuto dal Senato della Repubblica.

ZERBI, *Relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri, con la seguente modificazione: « *All'articolo 10 è soppressa la lettera c)* ».

## DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

### ARTICOLO UNICO.

*Identico.*